REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commis-

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme (1) fondamentali per la produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le modalità di applicazione di tali norme sono definite nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (3).
- A norma dell'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (2)(CE) n. 889/2008, le autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo che termina il 1º luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1º gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni.
- Sette Stati membri hanno recentemente presentato richie-(3)sta di revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di acquacoltura. È opportuno che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati

- La produzione biologica di alghe marine e animali d'acquacoltura è un settore ancora relativamente nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica, e si ritiene sia necessario un periodo di transizione più lungo.
- (5) Al fine di garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle richieste presentate dagli Stati membri ed evitare perturbazioni delle unità di produzione istituite e operanti, prima del 1º gennaio 2009, nel rispetto di norme riconosciute a livello nazionale, si ritiene opportuno prolungare il periodo di transizione stabilito dall'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008.
- Al fine di evitare perturbazioni nella qualifica di «biologica» conferita a tali unità di produzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1º luglio 2013.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, la data «1º luglio 2013» è sostituita dalla data «1º gennaio 2015».

⁽⁴⁾ GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29.

⁽¹) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. (²) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

IT

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO